

(N. 2083)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1951

Riammissione negli impieghi, le pensioni e l'assistenza degli alto-atesini  
che riacquistano la cittadinanza italiana

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, è stato disciplinato il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di coloro che optarono per la cittadinanza germanica, in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 ed anni successivi.

Per la regolamentazione di varie questioni sorte col rientro in Italia dei rioptanti alto-atesini, che al momento della opzione appartenevano all'Amministrazione statale italiana o fruivano di pensione a carico della medesima, è stato predisposto l'unito disegno di legge, nel quale altresì è considerato il problema dell'assistenza post-bellica a favore di determinate categorie di rioptanti sinistrati o minorigli.

Premesso che con l'articolo 1 viene definita la figura giuridica del rioptante agli effetti della presente legge, con gli articoli dal 2 a 6 viene regolata la riammissione o la riassunzione in servizio nelle Amministrazioni di provenienza, dei rioptanti già dipendenti civili di ruolo e non di ruolo, che cessarono dal servizio a seguito dell'opzione.

La riammissione in servizio dei rioptanti già impiegati civili di ruolo è disposto a domanda e subordinata al possesso dei necessari requisiti, in analogia al disposto dell'articolo 53 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, avuto riguardo al fatto che gli optanti, negli accordi del 1939 fra l'Italia e la Germania, furono considerati cessati dall'impiego non per la perdita della cittadinanza italiana ma per

« soppressione di posto ». Tale riammissione è ispirata a criteri di maggiore larghezza rispetto alla norma generale contenuta nel sopracitato articolo 53 dello stato giuridico degli impiegati statali, dato che il ripoctante, se in possesso dei necessari requisiti per la sussistenza del rapporto d'impiego, ha diritto alla riammissione in servizio — ben s'intende con l'anzianità posseduta al momento della cessazione dal servizio ed escluso quindi il periodo intercorso tra tale cessazione e il ripristino del rapporto di impiego; — anche in soprannumero ove non esistano posti vacanti nel ruolo.

Da un punto di vista strettamente giuridico la riammissione in servizio potrebbe essere consentita soltanto per i ripoctanti già impiegati di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, appunto perchè per costoro potrebbe essere applicato per analogia — come sopra è detto — l'articolo 53 del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2960.

Invece la riassunzione del personale impiegatizio non di ruolo e di quello salariato, non essendo prevista dai vigenti ordinamenti, non si potrebbe, a rigore, consentire. Tuttavia si è ritenuto di poter risolvere in senso favorevole la questione della riassunzione di tale categoria per un criterio di benevolenza verso i ripoctanti e considerato anche che il problema della loro reintegrazione negli impieghi statali riguarda un numero relativamente limitato di persone.

Tutte le disposizioni sulla riammissione o la riassunzione in servizio contenute negli articoli da 2 a 5 vengono con la norma contenuta nell'articolo 6 estese, in quanto applicabili, ai dipendenti di ruolo e non di ruolo degli Enti parastatali che cessarono dal servizio in seguito all'opzione per la cittadinanza germanica.

Per quanto riguarda i ripoctanti già titolari al 1° gennaio 1940 di pensioni ordinarie, civili o militari, a carico delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, si presentano vari casi, per i quali è stata necessaria una diversa regolamentazione, e precisamente:

a) dei ripoctanti che dopo l'opzione non trasferirono la loro residenza all'estero: per questa categoria, la quale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, può considerarsi aver sempre conser-

vato la cittadinanza italiana, l'articolo 7 prevede la conservazione del godimento del diritto a pensione senza interruzione a partire dal 1° gennaio 1940;

b) dei ripoctanti che, viceversa, prima o dopo la opzione, trasferirono all'estero la loro residenza: per questa categoria l'articolo 8 — primo comma — consente la riammissione al godimento della pensione, con decorrenza dalla data del decreto ministeriale di concessione del riacquisto della cittadinanza italiana;

c) dei ripoctanti che trasferirono bensì la loro residenza all'estero, ma temporaneamente e per una delle cause di cui al primo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 23 (per ragioni di studio, di affari, chiamata alle armi, servizio obbligatorio del lavoro e simili): per tale categoria il secondo comma dell'articolo 8 consente la riammissione al godimento della pensione con decorrenza dal 1° gennaio 1940, ma con esclusione del periodo di permanenza all'estero anteriore alla data del riacquisto della cittadinanza italiana. E ciò in quanto l'articolo 15 della citata legge n. 23 considera che per tale categoria la residenza non s'intende stabilita all'estero.

Con l'articolo 9 del disegno di legge si disciplina la reversibilità delle pensioni a favore dei congiunti dei cittadini italiani già titolari al 1° gennaio 1940 di pensioni, divenuti per opzione cittadini germanici e successivamente deceduti, distinguendo, circa la decorrenza delle pensioni di reversibilità, gli aventi diritto che non hanno mai perduto la cittadinanza italiana, per i quali la pensione viene accordata dal giorno successivo alla morte del dante causa, dagli aventi diritto ripoctanti per i quali la pensione viene concessa dalla data di riacquisto della nostra cittadinanza.

Tutte le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 vengono con l'articolo 10 estese:

alle pensioni di guerra, limitatamente a quelle relative ad eventi verificatisi nella prima guerra mondiale, e nelle guerre successive combattute dall'Italia sino al 31 dicembre 1939. In altri termini non si prendono in considerazione gli eventi bellici dell'ultima guerra in quanto i ripoctanti che vi hanno partecipato hanno combattuto nelle forze armate tedesche.

alle pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro;

alle pensioni a carico di altri enti pubblici, semprechè l'Ente cui la pensione faceva carico non sia stato liberato da ogni obbligo mediante il trasferimento del valore capitale della pensione, operato in base agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi.

Con l'articolo 11 si dispone, poi, che le pensioni che vengono ripristinate a favore dei ripo-tanti devono essere aggiornate mediante l'applicazione di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia, in particolare per quanto concerne i miglioramenti economici concessi in questi ultimi anni. Lo stesso articolo pre-

vede l'apertura di partite provvisorie di pensione nel caso che non si renda possibile l'immediata riattivazione della pensione definitiva.

Infine con l'articolo 12 si disciplina la materia dell'assistenza limitatamente a favore dei ripo-tanti che rientrano nella categoria dei sinistrati di guerra, dei civili minorati di guerra e dei congiunti dei civili caduti o dispersi in dipendenza di eventi bellici e che versino in stato di bisogno, estendendo ad essi le vigenti disposizioni riguardanti l'assistenza post-bellica.

Con le disposizioni contenute nel disegno di legge vengono in tal modo regolate le questioni di maggiore rilievo che interessano le categorie dei ripo-tanti.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Negli articoli che seguono sono indicati con il termine di ripo-tanti coloro che, essendo cittadini italiani, acquistarono per opzione la cittadinanza germanica, in base alla legge del 21 agosto 1939, n. 1241, ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti e che abbiano riacquisitato la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

### Art. 2.

I ripo-tanti, già dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, che cessarono dal servizio a seguito dell'opzione, possono chiedere di essere riammessi presso l'Amministrazione a cui appartenevano.

La disposizione del precedente comma si applica anche a coloro che, al momento della cessazione dal servizio, appartenevano al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza a quello degli agenti di custodia degli stabilimenti di prevenzione e di pena o della disciolta milizia forestale.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per coloro che, alla data stessa, hanno già acquistato la cittadinanza italiana, e, per gli altri, entro 180 giorni dalla data di riacquisto della cittadinanza.

La riammissione è subordinata al possesso dei necessari requisiti fisici e morali. Essa non può essere disposta per coloro che, alla data della presentazione della domanda, abbiano raggiunto il 65° anno di età ovvero i limiti di età tassativamente stabiliti dagli ordinamenti vigenti per il collocamento a riposo delle categorie di personale a cui appartenevano.

### Art. 3.

Gli impiegati di ruolo riammessi nell'impiego sono iscritti nel grado cui appartenevano, con l'anzianità posseduta al momento della cessazione dal servizio.

In mancanza di posti vacanti nel ruolo, la riammissione in servizio è disposta in soprannumero, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

### Art. 4.

Per i salariati di ruolo la riassunzione avviene con la qualifica rivestita e con la classe di paga spettante alla data della cessazione del precedente rapporto di lavoro.

In mancanza di posti vacanti nel ruolo, la riammissione in servizio è disposta in soprannumero, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

#### Art. 5.

Per gli impiegati o salariati non di ruolo, il servizio prestato prima del licenziamento conseguente all'opzione si cumula, ad ogni effetto, con il servizio che sarà prestato dopo la riassunzione. Il servizio complessivo, così computato, è considerato come prestato senza soluzione di continuità.

L'indennità di licenziamento già corrisposta sarà detratta dall'importo del trattamento di licenziamento o di quiescenza, eventualmente spettante al termine del rapporto di impiego o di lavoro.

In mancanza di posti disponibili nei contingenti fissati per le singole Amministrazioni la riassunzione è effettuata in eccedenza ai contingenti stessi, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

#### Art. 6

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, ai rioptanti già dipendenti da enti parastatali che cessarono dall'impiego a seguito dell'opzione.

#### Art. 7.

I rioptanti, già titolari al 1° gennaio 1940 di pensioni ordinarie civili o militari a carico delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, che non trasferirono la loro residenza all'estero, conservano il godimento del diritto a pensione senza interruzione, a partire dalla data anzidetta.

#### Art. 8.

I rioptanti, già titolari al 1° gennaio 1940 di pensioni di cui al precedente articolo, che, prima dell'opzione o dopo, si stabilirono all'estero, sono riammessi al godimento del diritto a pensione, con effetto dalla data del decreto ministeriale di concessione del riacquisto della cittadinanza italiana.

Qualora tuttavia il trasferimento all'estero fosse avvenuto nelle condizioni e per le cause

di cui al 1° comma dell'articolo 15 della legge 2 febbraio 1948, n. 23, la riammissione al godimento del diritto a pensione ha luogo con decorrenza dal 1° gennaio 1940 ma con esclusione del periodo di permanenza all'estero anteriore alla data di riacquisto della cittadinanza italiana.

#### Art. 9.

Ai congiunti di cittadini italiani, già titolari al 1° gennaio 1940 di pensioni di cui all'articolo 7, divenuti cittadini germanici nei modi indicati nell'articolo 1 e successivamente deceduti prima che si sia verificata la decadenza dei termini di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e senza che sia stato escluso o negato il riacquisto della cittadinanza italiana, la reversibilità della pensione, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni, compete:

per gli aventi diritto che non hanno mai perduto la cittadinanza italiana, dal giorno successivo alla morte del dante causa;

per gli aventi diritto rioptanti, dalla data del riacquisto della cittadinanza italiana.

#### Art. 10.

Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9 sono applicabili anche alle pensioni e assegni di guerra per eventi verificatisi nella prima guerra mondiale e nelle guerre successive combattute dall'Italia fino al 31 dicembre 1939.

Le disposizioni stesse sono altresì applicabili ai rioptanti che erano titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro.

Esse sono estese, in quanto applicabili, ai rioptanti titolari di pensioni a carico degli enti pubblici di cui erano stati dipendenti od a carico di altri enti od istituti diversi da quelli indicati nel comma precedente, semprechè l'ente o l'Istituto cui la pensione faceva carico non sia stato liberato da ogni obbligo mediante il trasferimento del valore capitale della pen-

sione, operato in base agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi.

Art. 11.

Le pensioni che vengono ripristinate in favore dei riptanti sono aggiornate secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

Restano valide le dichiarazioni rilasciate dai pensionati già appartenenti alle ferrovie ex Sudbahn a norma dello Accordo di Roma italo-germanico del 3 aprile 1941 relativo al pagamento delle pensioni provenienti dalle ex Sudbahn a favore dei beneficiari allogeni optanti per la cittadinanza germanica.

Nei casi in cui non si renda possibile l'immediata regolare riattivazione delle partite di pensione, è consentita l'apertura di partite provvisorie, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769.

Art. 12.

Ai riptanti che rientrano nella categoria dei sinistrati di guerra, dei civili minorati di guerra e dei congiunti di civili caduti o dispersi in dipendenza di eventi bellici e che versino in stato di bisogno, sono applicabili le disposizioni di cui ai decreti-leggi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, nonchè le successive disposizioni riguardanti l'assistenza post bellica. I riptanti dovranno dimostrare l'appartenenza alle suddette categorie, mediante documento rilasciato dalla competente autorità austriaca del luogo nel quale si è verificato l'evento bellico causa del sinistro.

Art. 13.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una parte delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio 1950-51.